



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Nuovo processo penale: una cosa per ricchi

di **Tommaso Servetto**

Da qualche anno assistiamo al dibattito sulla riforma del processo penale (ce lo chiede l'Europa!), e ci hanno letteralmente inebetiti sulla diatriba prescrizione del reato "sì", prescrizione del reato "no", prescrizione lunga "parliamone".

Ho capito che per i nostri politici, i nostri legislatori, il risultato ottimale è che la soluzione sia comunque giuridicamente infondata, come lo è l'invenzione della improcedibilità dell'appello se non celebrato entro il termine di due anni dalla sentenza di primo grado.

Atteso che oggi il tempo minimo per la celebrazione dell'appello è quasi mai inferiore ai due anni, sono davvero curioso di vedere cosa succederà.

Tutto questo non inciderà minimamente sul contrabbandato concetto di rapidità del processo, atteso che i termini di pre-

scrizione nel primo grado non vengono toccati, e così potremo avere una sentenza di primo grado per un furto al supermercato dopo sette anni e mezzo e per una ricettazione dopo dieci anni. L'importante, per il nostro legislatore, è che la sentenza di appello arrivi entro due anni perché, così facendo e giudicando una ricettazione in 12 anni, noi facciamo vedere all'Europa quanto siamo veloci.

A mio avviso, la vera riforma del processo penale si semplifica invece nella monetizzazione del crimine. E' infatti previsto che entro il limite di due anni il Giudice possa sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente ad una sostituzione di denaro per ogni giorno di carcere sostituito.

Fin qui nulla di nuovo, se non l'estensione degli odierni sei mesi ad un

anno. La novità sta nel fatto che il valore della conversione dovrà essere nel massimo pari ad € 2.500,00 al giorno.

Ora, facendo due conti, si scopre che un anno di carcere sostituito con pena pecuniaria, vale € 900.000,00 e che una persona che abbia già un ottimo stipendio guadagna € 30.000,00 l'anno e in trent'anni, con comode rate, paga la sanzione. Per vivere ci pensa la Caritas!!

Un vero agrément viene fatto per il decreto penale, dove la conversione della pena detentiva viene prevista in € 250,00 al giorno. Oggi il decreto penale funziona perché la conversione è di € 75,00 al giorno ma, passando ad € 250,00 non c'è da aspettarsi niente di buono perché anche solo sei mesi convertiti fanno € 45.000,00, e un operaio medio ne guadagna € 15.000,00 l'anno e in comode rate, in tre anni si

ANNO XI
N. 4 - OTTOBRE 2021

■ Penale

- Carcere per i giornalisti? **Pagina 2**
- Massime **Pagina 2-3**
- Acquisizione tabulati **Pagina 3**

■ Civile

- Accertamento fiscale **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

toglie il fastidio. Ovviamente al mantenimento suo e dei familiari ci penserà la Caritas.

Tutto questo per dire che, nella media dei processi, tutto ciò che viene previsto non servirà assolutamente a nulla nei confronti del 90% degli italiani, ma servirà certamente al restante 10% che possiede le risorse economiche per risolversi il problema penale e continuerà ad essere ricco e privo di pene da scontare, basta mettere in preventivo che se commette un reato, e viene beccato,

con un po' di denaro risolverà i suoi problemi mentre, per contro, il restante 90% (per non parlare degli sfigati) continuerà a scontarsi il carcere.

Chi può paga, chi non può sconta, ecco come si concretizza la rieducazione del condannato prevista dalla Costituzione.

Aveva ragione mio nonno quando mi ripeteva che: *"La ricchezza a l'è come la drugia, an baron a spussa, sbardà n'grassà"* (La ricchezza è come il letame a mucchio puzza, sparso comica).

Il sacrosanto diritto di tacere

di **Flavio Campagna**

Con la sentenza n.84 del 30 aprile 2021 (ud.13.4.2021), la Corte Costituzionale ha ribadito che il silenzio è un diritto fondamentale e lo è anche rispetto ai poteri investigativi della Banca d'Italia e della Consob, quando dalle risposte alle domande possa emergere la propria responsabilità.

La questione esaminata dalla Consulta nasce dalla vicenda dell'amministratore di una società sottoposto ad una sanzione pecuniaria di rilevante entità per non aver risposto alle richieste della Consob su operazioni finanziarie poco chiare o meglio sospette. Egli aveva impugnato la sanzione eccependo di essersi limitato ad esercitare il diritto costituzionale di non rispondere a domande che potevano evidenziare una sua responsabilità.

E' iniziato così un lungo viaggio durato circa dieci anni (la sanzione è del 2012) che ha avuto alcune tappe fondamentali: nel 2018 innanzi la Corte di Cassazione, nel 2019 innanzi la Corte Costituzionale e il 2 febbraio 2021 innanzi la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Il 16 febbraio 2018 la Corte di Cassazione, in sede di decisione del ricorso avverso la sentenza della Corte Territoriale Capitolina che aveva confermato la sanzione inflitta dalla Consob, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187-quinquiesdecies t.u.f. che prevede una sanzione da 50.000 a un milione di euro a carico di chi

"non ottempera nei termini alle richieste della Banca d'Italia o della CONSOB", senza alcuna eccezione nemmeno per chi sia già sospettato di avere commesso un illecito.

Il 10 maggio 2019 la Corte Costituzionale (ordinanza n.117/2019) investiva la Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale volta a chiarire se, ai sensi del diritto comunitario, l'obbligo imposto agli Stati di sanzionare la mancata collaborazione con l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari valga anche nei confronti di chi sia già sospettato di aver commesso un illecito; e se, in questi casi, un simile obbligo sia compatibile con il "diritto al silenzio" riconosciuto dalla Costituzione italiana, dal diritto internazionale e dalla stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il 2 febbraio 2021 i Giudici di Lussemburgo, in totale adesione alla posizione della Corte Italiana, hanno chiarito che il diritto al silenzio è parte integrante dei principi dell'equo processo così come riconosciuti dalla stessa Carta dei diritti fondamentali. Pertanto, il diritto sovranazionale consente agli Stati membri di non sanzionare le persone fisiche che, nell'ambito di procedimenti Consob volti ad accertare illeciti che prevedano sanzioni di carattere punitivo, si rifiutino di collaborare (purché non si tratti di comportamenti manifestamente ostruzionistici o di manovre dilatorie volte a rinviare lo svolgimento delle audizioni da parte dell'autorità).

La Consulta si è così pronunciata per l'illegittimità costituzionale dell'art.187-quinquiesdecies t.u.f. *«nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla Consob risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato».*

Credo valga ancora la pena sottolineare che autorevoli commentatori hanno colto l'occasione per guardare oltre ovvero ai rapporti tra Corte Costituzionale e Corte di Lussemburgo, rilevando che la vicenda in esame è un sintomo evidente della volontà della Consulta di collaborare con la Corte di Giustizia alla costruzione di una tutela comune dei diritti fondamentali. Un sentimento che pare condiviso dalla Corte Europea laddove ha inteso aderire alla lettura estensiva del diritto di difesa proposta dalla nostra Corte.

L'auspicio è che anche gli interpreti del diritto interno nutrano lo stesso spirito collaborativo nei confronti del Giudice Costituzionale e del Giudice Europeo e non si abbandonino a letture del diritto di difesa lontane dalla Carta Costituzionale (situazione non così rara nelle aule di tribunale).

"La nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere". (P. Calamandrei).

L'obbligo del carcere per i giornalisti è incostituzionale

di **Roberta Maccia**

Corte Costituzionale,
sent. 12 luglio 2021 n. 150

Con la decisione in rassegna la Consulta è stata chiamata a rispondere della compatibilità con la Costituzione - anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU - della previsione della pena detentiva 'obbligatoria' per il delitto di diffamazione commesso a mezzo della stampa, con riguardo all'art. 13 L. 47/1948.

Invero la norma censurata, che delinea una circostanza aggravante, commina congiuntamente sia la reclusione da uno a sei anni che la multa non inferiore a euro 258, pertanto il giudice è tenuto ad applicarle indefettibilmente entrambe, a meno che nel caso concreto non sussistano circostanze attenuanti giudicate prevalenti o, almeno, equivalenti all'aggravante in esame.

La Corte Costituzionale ritiene che l'indefettibilità dell'applicazione della pena detentiva rende la disposizione censurata incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto tanto dall'art. 21 Cost. (con riferimento alla libertà di stampa), che dall'art. 10 CEDU.

Il ragionamento alla base della pronuncia è che "una simile necessaria irrogazione della sanzione detentiva è incompatibile con l'esigenza di non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri: esigenza sulla quale ha particolarmente insistito la Corte EDU nella propria copiosa giurisprudenza (...)".

Pertanto la disposizione censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza, il che - osserva la Corte - non provoca alcun vuoto di tutela al diritto alla reputazione individuale contro le offese arrecate a mezzo della stampa, trovando applicazione l'art. 595 commi 2° (offesa che consiste nell'attribuzione di un fatto determinato) e 3° c.p. (offesa commessa con il mezzo della stampa), che prevedono la reclusione in via alternativa rispetto alla pena pecuniaria laddove la diffamazione sia stata commessa con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico.

Invero la reputazione individuale è "un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona", sicché, per reprimere aggressioni illegittime a tale diritto, specie se compiute con i moderni mezzi di comunicazione, non può escludersi, in assoluto, la sanzione detentiva quando, come ritenuto dalla Corte EDU, "la diffamazione si caratterizza per la sua eccezionale gravità" (cioè si verifica sia "con riferimento ai discorsi d'odio e all'istigazione alla violenza", che possono connotare contenuti di carattere diffamatorio; sia "in presenza di campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della - oggettiva e dimostrabile - falsità degli addebiti stessi").

Consequentemente la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 comma 4° L. 6 agosto 1990 n. 223, il quale prevede che "nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47".

MASSIME

di **Roberto Giordano**

di **Alessio Pergola**

LEGITTIMO RIFIUTARE IN OSPEDALE GLI ACCERTAMENTI ETILOMETRICI SE NON C'E' STATO INCIDENTE

Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 15/12/2020, n. 10146

Il comma 7 dell'art. 186 del Codice della Strada punisce con la stessa pena prevista per l'ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza alcune ipotesi di rifiuto del conducente a sottoporsi ad accertamenti tecnici rivelatori del grado di ebbrezza alcolica. Più nello specifico, la norma punisce chi si rifiuta di sottoporsi ai c.d. accertamenti preliminari tramite "screening", chi si rifiuta di sottoporsi al c.d. etilometro e chi, in caso di incidente, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti richiesti dalla polizia giudiziaria alle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano stati sottoposti i conducenti coinvolti nei sinistri stradali.

La tassatività delle condotte incriminate ha portato la Suprema Corte ad affermare, con la sentenza in oggetto, che non integra il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale quando lo stesso non è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

PROCEDIMENTO CARTOLARE IN APPELLO: LA MANCATA TRASMISSIONE DELLE CONCLUSIONI DEL PM E' CAUSA DI NULLITA'

Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 28/04/2021) 26/05/2021, n. 20885

Come è noto, il D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha introdotto, all'art. 23, una disciplina per lo svolgimento in forma "cartolare" del giudizio penale di appello, successivamente riprodotto dalla L. n. 176 del 2020 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137. La norma in questione prevede che entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formuli le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte di Appello per via telematica che la cancelleria, a sua volta, dovrà inviare immediatamente per via telematica ai difensori delle altre parti.

La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha affrontato il problema dell'eventuale mancata trasmissione da parte della cancelleria ai difensori dell'imputato delle conclusioni scritte rese dal pubblico ministero riconoscendo che, in quel caso, si versa in un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, in quanto riconducibile alla "categoria" delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). La Suprema Corte, infatti, ha ribadito il principio secondo cui la nozione di "intervento dell'imputato" non può essere restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare.

LE SPESE PER IL RECUPERO DEL CREDITO RIENTRANO NEL COMPENSO DEL DIFENSORE D'UFFICIO

Corte di Cassazione, VI sez. civile, ordinanza n. 24522/2021

La Suprema Corte, con l'ordinanza in oggetto, ha chiarito che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale che si veda costretto a promuovere una procedura per ottenere la liquidazione dei propri compensi professionali, ha il diritto di vedersi riconosciuto anche il rimborso delle spese sostenute per le iniziative infruttuosamente esperite ai fini del recupero del credito nei confronti dell'assistito.

Il Supremo collegio, infatti, ha condiviso l'assunto del professionista ricorrente secondo cui il difensore nominato d'ufficio, in quanto esercente un "munus publicum", non si debba anche accollare gli oneri economici di una attività prevista per legge.

APPLICABILE AL CONVIVENTE MORE UXORIO LA SCUSANTE DI CUI ALL'ART. 384 C.P.

Cass. Pen., SS. UU., 26/11/2020 (17/03/2021) n. 10381

Mediante la pronuncia in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno preso posizione sul contrasto interpretativo sorto in ordine all'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384 cod. pen. al convivente more uxorio.

Infatti, secondo una prima ricostruzione giurisprudenziale, la suddetta causa di esclusione della colpevolezza non avrebbe potuto trovare applicazione nei confronti del mero convivente di fatto.

Quanto sopra in virtù di un duplice ordine di ragioni: da una parte, la norma richiamata si riferisce espressamente ai "prossimi congiunti", categoria descritta all'art. 307, co. 4, c.p., nell'ambito della quale non figura il convivente; dall'altra, veniva rilevato che la scusante de qua trova il proprio fondamento nella tutela della famiglia "in senso stretto", caratterizzata da stabilità e reciprocità di diritti e doveri, diversamente dalla mera convivenza di fatto, fondata sulla relatività e revocabilità dell'affectio.

Nel solco di tale rigido orientamento giurisprudenziale, taluni sostenevano la possibilità di estendere l'applicazione della norma in parola al convivente, facendo leva su una nuova e più ampia concezione di famiglia, oggetto di plurimi riconoscimenti legislativi, anche a livello sovranazionale.

Nel risolvere tale annoso contrasto interpretativo, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto di operare una lettura "costituzionalmente orientata" della norma in commento: il Collegio ha ammesso una interpretazione analogica in bonam partem ritenendo che anche la persona chiamata a fornire indicazioni contro il convivente vive il medesimo "conflitto interiore della persona coniugata" e ciò non renderebbe punibili eventuali reati commessi dal medesimo, stante l'ineseguitabilità dell'osservanza del comando penale.

Dunque, l'art. 384 c.p., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati richiamati dalla norma in commento, per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocimento nella libertà o nell'onore.

RISPONDE DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA IL FARMACISTA CHE VESSA LE DIPENDENTI

Cass. Pen., Sez. III, 11/06/2021 n. 23104

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare la tematica dei c.d. rapporti di "parafamiliarità" in ambito lavorativo: trattasi di quelle situazioni in cui, stante il numero esiguo di dipendenti ed il limitato spazio, l'ambiente di lavoro è idoneo a determinare una situazione di "consorzio familiare".

Nel caso di specie, il Supremo Collegio ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 572 c.p. il titolare di una farmacia che, con più azioni, umiliava, molestava e denigrava le dipendenti, ordinando loro di assumere compiti "da colf", pena il licenziamento.

I Giudici hanno evidenziato come il reato in parola risulti applicabile anche in situazioni che superano il concetto di famiglia "in senso stretto": infatti, tale fattispecie trova applicazione anche nei confronti di chi è sottoposto all'autorità dell'agente o nei confronti di chi è a lui affidato nell'esercizio di un'arte o una professione.

Acquisizione dei tabulati telefonici e telematici: il Governo recepisce i principi della Corte Europea

di Marino Careglio

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, con sentenza del 2 marzo 2021 (C-746/18) pronunciata nel caso estone HK, nell'interpretare l'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE - relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche -, ha enunciato principi del tutto innovativi in materia di data retention, che hanno prodotto rilevanti effetti nell'ordinamento giuridico penale italiano nel regime di acquisizione e utilizzazione dei tabulati telefonici e telematici.

In particolare, con tale pronuncia è stato affermato, da un lato, che "l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata", deve essere limitato "a procedure aventi per scopo la lotta contro gravi forme di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica", mentre, dall'altro lato, è stato stabilito che la competenza ad autorizzare tale accesso non appartiene al

pubblico ministero, in quanto parte del procedimento penale, bensì al giudice o ad un'entità amministrativa indipendente.

La disciplina interna prevista dall'art. 132 del Codice della Privacy si poneva a questo punto in netto contrasto con i principi affermati dalla CGUE, poiché statuiva, fino alla recentissima modifica normativa introdotta con il decreto 132 del 30 settembre 2021, che i dati relativi al traffico telefonico e telematico potessero essere acquisiti con decreto motivato del pubblico ministero e per finalità di accertamento e repressione dei reati, senza quindi alcun controllo preventivo effettuato da un giudice (o da un'autorità amministrativa indipendente) e senza alcuna limitazione in ordine alla gravità dei reati.

La giurisprudenza domestica ha con un primo provvedimento del 25 aprile 2021 (G.I.P. presso il Tribunale di Roma) ritenuto direttamente applicabile la sentenza comunitaria con conseguente inapplicabilità della norma interna (il richiamato art. 132 Codice Privacy), individuando la categoria della "gravi forme di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica" indicata dalla Corte di Giustizia attraverso il rinvio integrale ai reati

TRUFFE ON LINE E CONSUMAZIONE DEL REATO di Roberta Maccia

Cass. Pen., Sez. I, sent. 31/05/2021 n. 21357

A seguito della pandemia, il numero di vendite on-line è aumentato significativamente, di conseguenza c'è stato un incremento delle truffe on-line. Qual è la regola per individuare il giudice competente nei casi in cui il luogo del truffatore e quello del truffato sono diversi ed il pagamento si realizza a distanza? E' la modalità di pagamento del prezzo a determinare il radicamento della competenza giurisdizionale. Di norma negli acquisti on-line vengono utilizzate due modalità di pagamento a distanza: la ricarica di una carta prepagata ed il bonifico bancario telematico. Nel primo caso la percezione del prezzo da parte del venditore è immediata a prescindere dal momento dell'accredito della cifra pertanto la competenza è del giudice del luogo in cui avviene il versamento del denaro da parte del soggetto truffato. Invece nel secondo caso (bonifico bancario telematico) la cifra rimane a disposizione di chi ordina il pagamento, con possibilità di revoca fino alla materiale riscossione effettuata dalla controparte: il reato si consuma con l'accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario, ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente.

previsti dagli artt. 266 e 266 bis c.p.p. in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, ma nei successivi provvedimenti la magistratura ha generalmente escluso l'applicazione diretta della sentenza pronunciata nel caso HK (tra gli altri, Corte d'Assise di Napoli, sezione I penale, 16 giugno 2021) ritenendo ancora applicabile quanto previsto in allora dalla norma interna.

Tale orientamento è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione (sezione II, 7 settembre 2021, n. 33116) che ha statuito l'impossibilità di ritenere direttamente applicabile in Italia i principi espressi dalla sentenza della CGUE. Secondo i giudici di legittimità, poiché l'interpretazione proposta nella pronuncia comunitaria è del tutto generica nell'individuazione dei casi nei quali i dati di traffico telematico e telefonico possono essere acquisiti, è "evidente che tali aspetti non possono essere disciplinati da singole (e potenzialmente contrastanti) decisioni giurisprudenziali, dovendosi demandare al legislatore nazionale il compito di trasfondere i principi interpretativi delineati dalla Corte (di Giustizia) in una legge dello Stato".

L'appello della Corte di Cassazione è stato sollecitamente raccolto dal Governo che con il decreto legge n. 132/2021 ha modificato l'art. 132 del Codice Privacy.

sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private".

E' stato poi introdotto, sempre all'art. 132 Codice Privacy, il comma 3 bis, che prevede la possibilità per il pubblico ministero, laddove ricorrano ragioni di urgenza, di procedere direttamente all'acquisizione dei dati telefonici e telematici, oltre che le chiamate senza risposta, ma con decreto che deve essere successivamente convalidato dal giudice.

La nuova norma si caratterizza per l'assenza di una disposizione transitoria per i dati telefonici e telematici già acquisiti nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, disposizione transitoria a quanto pare prevista nella bozza del decreto legge analizzata nella seduta del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2021 ma esclusa nella versione definitiva, circostanza che potrà creare alcuni problemi di natura interpretativa.

Vedremo ora se nella fase di conversione del decreto legge verranno apportate modifiche al testo, con particolare riferimento alla categoria dei reati che consentono l'acquisizione dei dati telefonici e telematici, che appare forse eccessivamente ampia (tutti i reati puniti con pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni) rispetto alle più limitate "procedure aventi per scopo la lotta contro gravi forme di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica" indicate dalla CGUE, ma non vi è dubbio che i prevedibili effetti della sentenza del caso HK stanno prendendo concreta forma anche in Italia.

La norma così novellata prevede ora, al nuovo comma 3, che "entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona

IMPOSSESSAMENTO DI MERCE CON LA PLACCA ANTITACCHEGGIO: FURTO TENTATO O CONSUMATO?

di Simone Malfatto

Cass. Pen., Sez. V, 23/04/2021 n. 15481

La Suprema Corte con la pronuncia in oggetto ha affermato che, in caso di furto in un negozio, il monitoraggio dell'azione furtiva esercitato da apparecchi elettronici quali sensori o placche antitaccheggio ed il conseguente intervento difensivo impediscono la consumazione del reato di cui all'art. 624 c.p., il quale rimane allo stadio del tentativo. In tale circostanza, infatti, il controllo garantito da tali appositi apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce, unitamente al successivo intervento difensivo "in continenti" (garantito dalla presenza di un addetto alla vigilanza all'uscita delle barriere), impediscono che l'azione delittuosa venga portata a compimento atteso che la refurtiva non risulta ancora uscita, neppure momentaneamente, dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Edda Barbero - Flavio Campagna - Marino Careglio
Chiara Cogno - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Accertamento fiscale notificato ai soci di società estinta

di **Lorenzo Nano**

La sentenza in commento si occupa di un tema assai dibattuto in giurisprudenza e dottrina (quello degli effetti sostanziali e processuali ai fini fiscali della cancellazione delle società dal registro delle imprese) che continua a presentare difficoltà applicative di non poco conto, anche alla luce del non facile coordinamento delle novità di legge negli anni intervenute (ci si riferisce alla modifica degli artt. 2495 c.c. e 36, d.p.r. n. 602/1973 ed all'introduzione dell'art. 28, d.lgs. n. 175/2014).

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una società a responsabilità limitata estinta alcuni avvisi di accertamento ai fini Ires ed Iva per recuperare a tassazione ricavi asseritamente non dichiarati in relazione alla vendita di alcune unità immobiliari. Detti avvisi erano stati "intestati" alla s.r.l. (sebbene già estinta per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese) e notificati, oltre che alla società, anche all'ex amministratore e liquidatore ed ai singoli soci. Altrettanti avvisi di accertamento, poi, erano stati notificati ai soci a titolo di recupero del maggior reddito di partecipazione non dichiarato, attesa la ristretta base sociale.

Avverso tali accertamenti avevano proposto separati ricorsi sia gli ex soci che l'ex amministratore, eccepandone la nullità in quanto "intestati" a società ormai estinta e, quindi, non più esistenti.

I primi due gradi di giudizio si erano conclusi a favore dei contribuenti, con annullamento sia degli accertamenti intestati alla società, sia di quelli consequenziali emessi nei confronti dei soci per la quota di redditi agli stessi riferibile, giacché, secondo i Giudici di merito, nei loro confronti era mancata una precisa individuazione di responsabilità personale e diretta.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per la cassazione della sentenza, deducendo la

violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, comma 2° c.c., 36, d.p.r. n. 602/1973 e 65, u.c., d.p.r. n. 600/1973.

I giudici di Cassazione hanno accolto il ricorso per cassazione sulla base di due principali argomenti.

In primo luogo, esaminati gli accertamenti, la Corte di Cassazione rileva che la pretesa fiscale, se pur connessa a maggiori redditi imputabili alla società, è stata fatta valere direttamente nei confronti dei soci a titolo di successione nel debito societario, dal momento che nei provvedimenti impugnati è indicato espressamente come presupposto normativo il secondo comma dell'art. 2495 c.c. (norma che disciplina la sorte della pretesa dei creditori sociali e, quindi, anche del fisco nei confronti dei soci in caso di cancellazione della società). Dopo la riforma del diritto societario, infatti, qualora all'estinzione della società di persone o di capitali conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese non corrisponda il venimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si viene a determinare un fenomeno di tipo successorio, per cui "correttamente, la pretesa è stata fatta valere nei confronti dei soci, a titolo di successione nell'obbligazione tributaria della società estinta, in quanto legittimati passivi". In virtù di detta successione, l'obbligazione della società non si è estinta ma si è trasferita ai soci, i quali ne rispondono nel limite di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, esistente la società, siano stati limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

I giudici di legittimità hanno quindi ritenuto valida la notifica effettuata nei confronti dei soci anche dopo l'estinzione della società richiamando per analogia l'art. 65 comma 4, d.p.r. n. 600/1973 (norma che, in caso di morte del debitore,

consente al creditore di effettuare la notifica impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius, con effetti valevoli nei confronti degli eredi - cfr. già Cass., n. 31037/2017 e, con riferimento alle società di persone, Cass. n. 25487/2018).

In secondo luogo, la Corte di Cassazione afferma che, una volta stabilito che l'amministrazione finanziaria può far valere nei confronti dei soci di una società a ristretta base azionaria la pretesa di un maggior reddito non dichiarato quale conseguenza della percezione di utili non dichiarati, l'eventuale nullità per vizio formale (es. per vizio di notifica) dell'avviso di accertamento relativo ai debiti della società non impedisce all'amministrazione di accertare la pretesa nei confronti dei soci, neppure in caso di estinzione della società, salvo che sia stata accertata l'infondatezza nel merito della pretesa vantata nei confronti della società stessa.

Si evidenzia, infine, che nella sentenza in commento non si fa alcun cenno all'art. 28, comma 4°, d.lgs. n. 175/2014, secondo cui "Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi..." gli effetti della estinzione della società si verificano decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Ricordiamo che detta norma è stata molto criticata in dottrina perché, nella sostanza, rimetterebbe in vita (rectius non farebbe morire) la società a vantaggio del solo creditore fisco. Va detto, tuttavia, che essa ha superato il vaglio di legittimità costituzionale, avendo la Corte rilevato che si annovera tra le disposizioni "orientate a preservare la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni tributarie" (cfr. sentenza della Corte Cost. n. 142/2020 e n. 90/2018).

MASSIME CIVILE

DANNI CONDOMINIALI: IL CONDOMINO DANNEGGIATO CONTRIBUISCE AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Cass. Civ. Sez. VI, Ord. 24/06/2021 n. 18187

Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dall'omessa manutenzione di parti comuni del condominio non esonera il condomino danneggiato dall'obbligo di partecipare alle spese di riparazione delle stesse. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza richiamata. Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni, da lui stesso subiti.

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE DEVE RISARCIRE I DANNI DERIVANTI DA SINISTRI SU AREE PRIVATE

Cass. S.S.U.U. Civili, Sentenza 30/07/2021 n. 21983

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguarda il rigetto della domanda di risarcimento danni formulata dagli eredi di un congiunto deceduto perché investito da un'autovettura nel cortile di casa.

La domanda era stata respinta perché il codice delle Assicurazioni prevede espressamente che non vi sia copertura assicurativa allorché il sinistro si verifichi in area privata.

Rilevato un contrasto giurisprudenziale tra le diverse sezioni della Corte di Cassazione, la vicenda veniva rimessa alle Sezioni Unite.

Con la sentenza indicata, le Sezioni Unite, adeguando la normativa italiana alla legislazione europea, hanno chiarito che la compagnia assicuratrice è tenuta al risarcimento dei danni cagionati da un veicolo ogni qualvolta l'utilizzo di quest'ultimo è conforme alla funzione abituale del medesimo e la circolazione avvenga non solo su aree pubbliche ma anche sulle aree private equiparate a quelle pubbliche.

La copertura assicuratrice non opera nel caso in cui l'utilizzo del veicolo è anomalo come nel caso in cui venga usato come arma per investire volontariamente una persona.

SE L'IMMOBILE E' IN COMPROPRIETA' DEL CONIUGE DEFUNTO E DI UN TERZO IL CONIUGE SUPERSTITE NON HA IL DIRITTO DI ABITAZIONE DELLA CASA ADIBITA A RESIDENZA FAMILIARE

Cass. Civ., sez. II, 28/00/2021, n. 15000

La vicenda sottoposta al vaglio alla Corte di Cassazione concerne la controversia insorta tra eredi avente ad oggetto la divisione dei beni ereditari morendo dismessi dal defunto e la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione formulata nei confronti del coniuge superstite che abitava nella casa coniugale in comproprietà del defunto e della moglie di primo letto. La pronuncia, si segnala perché ha risolto un contrasto giurisprudenziale insorto all'interno della seconda sezione. Segnatamente la Suprema Corte ha chiarito che, affinché sussista a favore del coniuge superstite il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili costituenti l'arredo della stessa, è necessario che detti beni siano di proprietà esclusiva del coniuge deceduto ovvero in comproprietà tra quest'ultimo e il coniuge persistente.